



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del Reg. * Data 28-09-2017	OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16/giugno /2017 n. 100. Ricognizione partecipazione possedute.
--	---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 19:10 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BARONE MARIA GEMMA TOSCA	A	CANTARELLA GINO	P
CANNATA GALANTE SALVATORE	A	LISCIANDRANO ANTONINO	P
DI MAIUTA MARIA CARLA SEBASTIANA	A	ASTORINA GIUSEPPE	A
CONIGLIONE ROSANNA	P	BASSO LA BIANCA ANTONELLA	P
GRECO GIUSEPPE	P	CONIGLIONE GIUSEPPE	A
MARCHESE ANGELO	P	DAMBONE SESSA GIUSEPPINA	P

Assegnati 12; In carica 12

Presenti 7; Assenti 5

Presiede il sig. **CANTARELLA GINO** nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott.ssa **CONSOLI TERESA** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è Pubblica.

Sono nominati scrutatori i sig.ri:

CONIGLIONE ROSANNA

GRECO GIUSEPPE

DAMBONE SESSA GIUSEPPINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16/giugno/2017 n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T U S P (cfr art 4, e 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

-esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall' art 4, c. 2, T.U.S.P. Comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

1. **●** produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,
2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n 50 del 2016;
3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
4. autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del. decreto legislativo n. 50 del 2016”;

-ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio comunale, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore. di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti

categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014 - 2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento,

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all' art. 4,

T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Militello in Val di Catania e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del

T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l' 80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complessivo dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1., T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione n. 26 del 13/03/2017 con la quale la Giunta Municipale sottopone all'esame del Consiglio Comunale una proposta di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute al fine di adempiere all'obbligo di all'art.24 del D.Lgs. n. 175/2016

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente

deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art 24, T.U.S. P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall' approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non occorre procedere all'alienazione di alcuna partecipazione societaria posseduta dal Comune in quanto riferite ad obbligo normativo regionale;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c.2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

* **TENUTO CONTO** degli atti istruttori espressi nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art.32, c 2, lett. E della L. 142/90 per come recepita dalla L. R. 48/91, che dovrà esprimersi sulla scorta del presente atto;

Preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la Legge 190/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 di approvazione del T.U.S.P.;

VISTA la L.R. 48/91 e s.m.i.;

SI PROPONE

1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art.24 del T.U.S.P., accertandole come da allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che l'ente ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. non deve procedere all'alienazione di alcuna partecipazione Societaria detenuta, ne deve procedere a razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione partecipazioni;

3) Di comunicare l'esito della presente ricognizione alla banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze

Il Presidente del Consiglio passa la trattazione del 4° punto posto all'O.d.g. avente come oggetto: **Revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del decreto legislativo 19/08/2016 numero 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100. Ricognizione partecipazione possedute.**

Il Presidente del Consiglio legge una nota che di seguito si riporta integralmente.

Con il Decreto Legislativo n.100 /2017 ,che corregge il testo unico sulle partecipate, decreto 175 /2016, parte ufficialmente il piano di riorganizzazione della società partecipate.

Dal 27 giugno 2017 le amministrazioni pubbliche possono comunicare al Ministero del tesoro, sul portale dotate di nuove funzionalità ad hoc, l'esito delle revisioni straordinaria delle proprie partecipazioni, ovvero il piano di razionalizzazione e valorizzazione che tendono a mettere in campo.

Nel piano di razionalizzazione ogni pubblica amministrazione deve individuare le società "fuori regola" da dismettere o liquidare entro dodici mesi successivi.

Le amministrazioni sono obbligate ad adottare i provvedimenti motivati di ricognizione entro il 30 settembre 2017 .

Entro il 31 ottobre bisogna inviare comunicazione anche da parte di chi non detiene partecipate.

L'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 175 /2016 , ha introdotto l'obbligo per tutte le società in controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ed informare al riguardo l'assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario.

L'obiettivo del legislatore sembra comunque chiaro : obbligare le società in controllo pubblico ad adottare degli strumenti che consentano di monitorare costantemente il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, in modo da evitare che eventuali risultati economici negativi o crisi di liquidità possono avere riflessi sui bilanci delle Amministrazioni pubbliche socie.

Nella riforma della pubblica amministrazione sono previste meno partecipate e più servizi.

Pertanto è previsto il taglio immediato delle partecipate:

- inutili e malgestite;
- con un fatturato inferiore al milione di euro annuo;
- con quattro esercizi su cinque in perdita;

Il Ministero dell'Economia vigilerà sull'effettività vendita delle quote delle partecipate non consentite. Entro il 2017 si concluderà la fase straordinaria del taglio delle partecipate esistenti.

Dal 2018 inizia il controllo ordinario:

- al Ministro dell'Economia aspetta il monitoraggio annuale.
- alla Corte dei Conti stabilire se c'è danno erariale.

E' previsto il tetto massimo per lo stipendio degli amministratori delle partecipate, e in caso di risultati negativi dall'azienda non sarà corrisposta la parte variabile del compenso.

Oggi il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune al 23 settembre 2016.

Società partecipate per obbligo normativo regionale:

1 Servizi idrici Etnei S.p.A. (ATO Idrico).

2 Kalat Ambiente S.r.l. Società Consortile per Azioni (ATO Catania provincia sud).

Società società partecipate in liquidazioni.

a) Agenzie di sviluppo integrato S.p.A.

b) Kalat Ambiente S.p.A. (ATO CT5 Igiene Urbana)

c) Comune di Militello in Val di Catania Multiservizi S.r.l. interamente partecipato dal Comune di Militello.

Si dà atto che l'Ente ai sensi dell'articolo 24 del testo unico società partecipate, non deve procedere all'alienazione di alcuna partecipazione societarie detenute, né ad razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione partecipazioni.

Spero che sia stato chiaro, comunque il Consiglio è chiamato a votare per approvare la ricognizione delle partecipate che abbiamo nel Comune.

Chiesta ed ottenuta la parola, intervengono:

SINDACO on. Dott. Giovanni Burtone: signor Presidente e Consiglieri: io intervengo perché il Presidente ha fatto un'esposizione molto chiara del decreto, che è stato rinnovato da parte del Parlamento con un invito ai comuni ad andare avanti nell'eliminare una serie di società che non hanno prodotto positività nei comuni. Dalla ricognizione che cosa si evince, si evince che noi abbiamo ancora delle partecipazioni positive, parliamo dell'ATO Idrico e della Kalat che sappiamo avere una funzione nella attività nostra legata alla igiene pubblica, però ci sono anche alcune società in liquidazione come l'agenzia di sviluppo integrato, che negli anni scorsi ha prodotto una serie di interventi positivi nel nostro territorio: la Kalat Ambiente ed infine una società a totale partecipazione comunale. Ebbene io perché sono intervenuto: intanto per dire che come Amministrazione comunale non appena ci siamo insediati abbiamo verificato che c'è un ritardo assolutamente inaccettabile nella liquidazione di quest'ultima società, un ritardo che è stato anche sottolineato ultimamente dal Collegio dei Revisori, però il Sindaco vuole rassicurare i Consiglieri comunali che in breve tempo, anzi in brevissimo tempo, sarà chiamato il commissario straordinario liquidatore che è stato nominato anni fa, credo cinque anni fa o addirittura molto tempo prima, e chiederà al commissario liquidatore intanto una relazione puntuale di quello che è stato fatto e di quello che non è stato fatto, perché noi intendiamo non soltanto seguire le indicazioni del decreto legge, ma per quel che ci riguarda, avendo considerato totalmente inutile questo tipo di società, chiediamo a commissario liquidatore che la liquidazione venga effettuata in brevissimo tempo, anche perché abbiamo preoccupazione che questa lentezza abbia portato ulteriori negatività al nostro Comune. Non sappiamo se sono stati pagati alcuni oneri, lo verificheremo, però è certo e in tal senso, e io chiedo, che venga messo al verbale, che gli uffici dovranno attivarsi in brevissimo tempo perché la volontà del Sindaco e dell'Amministrazione comunale è di procedere alla immediata liquidazione di questa società. Convocheremo il commissario straordinario chiederemo spiegazioni su quello che è stato fatto o non è stato fatto, dopodiché chiederemo di procedere alla liquidazione immediata della società. Erano le rassicurazioni che volevo dare ai consiglieri comunali, sono delle sollecitazioni che arrivano anche dai Revisori. La volontà dell'Amministrazione Comunale ripeto è quello di seguire il percorso di una liquidazione in tempi strettissimi di questa società che non ha prodotto nulla per il nostro Comune.

CONSIGLIERE LISCIANDRANO: relativamente alla Società di cui ha detto il Sindaco noi siamo solidali e d'accordo con quanto poc'anzi ha detto il Sindaco. Va liquidato il più presto possibile e quindi ci associamo a quanto poc'anzi detto dal Sindaco soltanto una piccola reminiscenza.

Questa società nata nel 2004, è una società di trasformazione urbana con capitale interamente del Comune. E' stata costituita nel 2004 tramite un signore del Trentino Alto Adice, con un copia incolla di un atto della Provincia di Trento e Bolzano. Poi è stato nominato come amministratore unico l'Avvocato Alba e in 13 anni ha solo gestito una Sagra. Quindi l'unica cosa che io raccomando se ci sono debiti, che poi ci potranno ritornare come debiti fuori bilancio, in quanto è una società che non è riuscita a capitalizzare con i privati, quindi siamo d'accordo col Sindaco ad invitare al più presto il commissario di questa società a liquidarla, però attenzione se ci sono debiti contratti con delle società degli artigiani o qualcun altro che abbia prestato la propria opera o abbia dato dei servizi, o fornito del materiale in quella Sagra che ha organizzato la STU.

CONSIGLIERE BASSO LA BIANCA: vorrei semplicemente aggiungere che la ricognizione che questa sera noi siamo tenuti a confermare ha una durata di un'approvazione di un anno, quindi siccome questa ricognizione prevede la relazione dell'area tecnica del 23 settembre del 2016 è ancora ad oggi non abbiamo l'esito favorevole da parte dei Revisori dei Conti, e che stasera sono stati impossibilitati a partecipare a questo incontro, vorrei che si sollecitassero anche loro per dare l'input ad andare a chiudere quanto prima possibile questa situazione, perchè l'anno è già trascorso.

Esauriti gli interventi, Il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa.

Consiglieri presenti e votanti n. 07

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, approva la proposta avente ad oggetto: " Revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del decreto legislativo 19/ 0 8/ 2016 numero 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100. Ricognizione partecipazione possedute".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C: N. 36 IN DATA 13-09-2017 AVENTE AD
OGGETTO: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n.
175 come modificato dal Decreto Legislativo 16/giugno /2017 n. 100.Ricognizione
partecipazione possedute.”

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23/12/2016 n. 30, si esprime parere di **Regolarità
Tecnica:**

Il Responsabile dell'Area

F.to Fucile Santo

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE
F.to CANTARELLA GINO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to CONIGLIONE ROSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), al n. 978 del Registro di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, Li 05-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SORTINO SEBASTIANO

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Militello in Val di Catania, _____

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (<http://www.comunemilitello.it>) per quindici giorni consecutivi

dal **05-10-2017** al **20-10-2017**

T È divenuta esecutiva il giorno **15-10-2017** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).

≤ È stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Provincia di Catania

AREA SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

RELAZIONE TECNICA
Revisione straordinaria delle partecipazioni
(art. 24 DLgs 175 del 2016)

Il nuovo quadro normativo

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, *in tantum*, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

Con deliberazione consiliare n. 08 del 22/02/2011 questo Ente ha effettuato la ricognizione delle società da mantenere e da dismettere, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 27 della legge 244/2007.

Con determinazione del Sindaco n. 17 del 12/06/2015 è stato adottato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1 c. 612 della legge 190/2014.

Analisi delle singole partecipazioni

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente puto.

Il Comune di Militello in val di Catania detiene le seguenti partecipazioni, così suddivise:

SOCIETA' PARTECIPATE IN LIQUIDAZIONI

1. **AGENZIA DI SVILUPPO INTEGRATO S:p.A.**

IN LIQUIDAZIONE

Società per azioni con capitale sociale di € 120.861,00 partecipato da i comuni del Calatino Sud Simeto, Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Calatino (21,2%), Azienda Autonoma Soggiorno e Turistico (2,1%), Amministrazione Provinciale di Catania (0,9%), Kalat Ambinete in liquidazione (0,8%), Banca Agricola Popolare di Ragusa (9,4%), Confederazione Nazionale per l'Artigianato (4,7%), Confederazione Italiana Agricoltori (2,4%), Apindustria (2,4%), Co.Abit. Soc. Coop. a.r.l. (2,4%), Associazione Produttori Olivicoli (0,9%), Istituto di Sociologia "L. Sturzo" (0,0%). Partecipazione Comune di Militello V.C. 0,90%.

Non vi sono dipendenti impiegati nell'attività liquidatoria.

1. **KALAT AMBIENTE S.p.A.**

IN LIQUIDAZIONE (ATO CT 5 IGIENE URBANA)

Società per azione con capitale sociale di € 4.500.000,00 partecipato da i comune del Calatino Sud. Simeto. Partecipazione Comune di Militello V.C. 5,17%.

Non vi sono dipendenti impiegati nell'attività liquidatoria.

2. **COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA**

MULTISERVIZI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE

Società a responsabilità limitata con capitale sociale di € 10.400,00 interamente partecipato dal comune di Militello V.C..

Non vi sono dipendenti impiegati nell'attività liquidatoria.

SOCIETA' PARTECIPATE PER OBBLIGO NORMATIVO REGIONALE

1. **SERVIZI IDRICI ETNEI S.p.A.**

(ATO IDRICO)

Servizi Idrici Etnei S.p.A. È una società mista per azioni, a prevalente capitale pubblico e con partner privato scelto mediante pubblica gara la quale svolge previa sottoscrizione di apposita convenzione di affidamento, un servizio pubblico a rilevanza economica e di interesse generale, di carattere non strumentale(servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale di Catania): non sono fra l'altro previsti rapporti debito/credito, ricapitalizzazioni, utili/perdite di esercizio che esplicano "effetti sui conti dei soggetti pubblici ad essa partecipanti (nota SIE del 05/11/2013 prot. 2905).

La società è una società per azioni con capitale sociale di € 520.000,00= partecipato dalla Provincia Regionale di Catania e da tutti i comuni della provincia per il 51% mentre il restante 49% è detenuto interamente dall'unico socio di diritto privato la HIDRO Catania S.p.A.

La quota di partecipazione del Comune di Militello V.C. è del 0,351%.

La società gestisce il sistema idrico integrato – sollevamento e la distribuzione di acqua potabile, la raccolta ed il trattamento delle acque reflue, dei comuni di Caltagirone, Grammichele, Biancavilla, San Cono e San Michele di Ganzaria, nella Provincia di Catania.

La gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Militello V.C. è stato acquisito dalla società con verbale del 27/01/2009.

Nessun onere grava sul bilancio del comune per spese di funzionamento della società.

I risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi sono:

Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Utile € 1.401,00	Nessun dato	Nessun dato

Il consiglio di gestione è composto da 7 membri cui sono corrisposti compensi annui per € 5.000,00 ai componenti e per € 50.000,00 al Presidente.

Il consiglio di sorveglianza è composto da 5 membri cui sono corrisposti compensi annui per € 5.000,00 ai consiglieri e per € 7.500,00 al Presidente.

La società conta in atto complessivamente n. 26 dipendenti.

1. KALAT AMBIENTE S.R.R.

Società Consortile per Azioni
(ATO CATANIA PROVINCIA SUD)

La società consortile è stata costituita, con atto del 23/10/2012, in applicazione dell'art. 6 comma 1, della legge regionale n. 9/2010 che ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti.

La società ha quale oggetto sociale:

- l'esercizio delle funzioni previste dagli art. 200, 202, 203 del decreto legislativo n. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e provvedere all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. 08/04/2010 n. 9,
- Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. 08/04/2010 n. 9 finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i gestori.

Sul bilancio grava l'onere ripartito per spese di funzionamento della società:

ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
0,00	56348,63	31803,62

I risultati di bilancio sono i seguenti:

ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Nessun dato	zero	zero

La società conta in atto complessivamente n. 11 addetti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 componenti a cui non viene corrisposto alcun compenso.

Il Collegio Sindacale è composto da n. 3 Sindaci effettivi e da n. 2 supplenti. Compenso corrisposto nell'anno 2014 € 20.800,00

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: SICILIA

Codice fiscale dell'Ente: 243240876

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

SANTO

Cognome:

FUCILE

Recapiti:

Indirizzo:

AIRIO DEL CASTELLO

Telefono:

095 7941215

Fax:

Posta elettronica:

protocollo@pec.comunemilittello.it

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Ailegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Kalat Ambiente SRR S.c.p.a. È l'Ente di governo dell'ambito, di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011 e ss.mm.ii. Istituito nell'ATO Catania Provincia SUD ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9/2010

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	26,00
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	7
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	5

Importi in euro

Costo del personale (f)	
Compensi amministratori	55.000,00
Compensi componenti organo di controllo	12.500,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	0,00
2014	0,00
2013	1.401,00
2012	0,00
2011	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	0,00
2014	0,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	0,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	11,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui dall'ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	0,00
2014	0,00
2013	0,00
2012	0,00
2011	0,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	1.275.527,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	20.800,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	0,00
2014	0,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	0,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

DIR-4	SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A.	Diretta	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN AMBITO TERRITORIALE ATO	0,3510000000000000 00000000000000	OBBLIGO NORMATIVO
DIR-5	KALAT AMBIENTE SRR SOCIETA CONSORZILE PER AZIONI	Diretta	REGOLAMENTAZIONE DE SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI IN AMBITO TERRITORIALE ATO	5,2100000000000000 00000000000000	OBBLIGO NORMATIVO

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessaria della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Provincia di Catania

COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

VERBALI N. 03 DEL 19/09/2017

Oggi 19/09/2017 (diciannove del mese di settembre dell'anno duemila diciassette alle ore 9,30, presso, i locali comunali del Municipio di Militello Val di Catania, si è riunito, in seduta programmata, il Collegio dei Revisori Conti, composto dai seguenti Sigg.:

- | | | |
|------------------|------------|---------------------------------------|
| † Dott. Santo | CARDACI | Presidente del Collegio dei Revisori; |
| - Dott. Giovanni | DIMAURO | Componente effettivo; |
| - Dott. Orazio | DI BARTOLO | Componente effettivo. |

Tutti presenti alla seduta odierna per accertare la congruità e regolarità amministrativa degli atti riguardanti il seguente: **ordine del giorno**

1-) Richiesta parere su proposta di deliberazione consiliare riguardante " revisione straordinaria delle società partecipate" D.L.gs n.100/2017 integrativo del D.Lgs. n.175/2016

Il Presidente, accertata la validità della seduta, atta a deliberare ed esprimere parere dichiara aperti i lavori e fa presente che sullo stesso argomento il precedente Collegio dei Revisori, dallo stesso presieduto, nella seduta del 17/03/2017 con verbale n.170 ha espresso parere favorevole con raccomandazioni circa la chiusura della liquidazione della Multiservizi s.r.l. aperta sin dall'anno 2007 e tutt'oggi attiva. Il Collegio,

VISTA; La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 13/09/2017.

VISTO; Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Area Dott. Santo Fucile.

VISTO; Che non risultano variazioni determinanti rispetto al parere espresso dal precedente Collegio.

CONSIDERATO; Che malgrado le promesse fatte dal liquidatore la situazione debitoria della Multiservizi s.r.l. continua ad essere immobile e nebulosa.

TENUTO C che la proposta in esame non prevede un parere obbligatorio in quanto non modifica la gestione dei servizi, mentre sono irrilevanti le situazioni delle altre partecipate, il presente parere viene rilasciato come semplice presa d'atto.

ESPRIME; parere favorevole alla revisione straordinaria delle società partecipate.

RACCOMANDA; Agli organi preposti, una particolare istruttoria sui ritardi della chiusura della liquidazione che presumiamo, nello stato d'immobilità in cui è tenuta abbia generato delle situazioni debitorie non quantificabili alla stato odierno dallo stesso liquidatore, che lederebbero le casse comunali quale unico socio non previste e non prevedibili nei bilanci dell'ente.

Il Collegio incontra il Vice Sindaco Sig. Partenope Salvatore, e alcuni componenti il Consiglio Comunale con i quali, in cordiale discussione si chiariscono le linee programmatiche della revisione che il collegio intende programmare.

Il Collegio esauriti gli argomenti rinvia la seduta alla prossima riunione da concordarsi telefonicamente. Il collegio dei revisori approva all'unanimità e scioglie la seduta alle 13,30

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Dott. Santo CARDACI Presidente
- Dott. Giovanni DIMAURO Componente effettivo
- Dott. Orazio DI BARTOLO Componente effettivo

